



Il Prefetto della provincia di Firenze

Fasc. 14171/21

Protocollo a margine

VISTI gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale“, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, lettera A (autostrade) e lettera B (strade extraurbane principali) c.d.s. gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 c.d.s. e che i **predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”**;

CONSIDERATO che, a seguito della novella legislativa, l’autorizzazione prefettizia può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti per la classificazione della strada in ‘strada extraurbana secondaria’ di cui all’art. 2 lettera C ovvero in ‘strada urbana di scorrimento’ di cui all’art. 2 lettera D;

VISTA la direttiva del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto l’azione coordinata delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della legge n. 168/2002 dispone, in particolare, che il menzionato decreto prefettizio debba essere adottato sentiti gli organi di polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuate, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

VISTA la richiesta del Comune di LASTRA A SIGNA di autorizzare due postazioni fisse per il controllo automatico della velocità che consentano l’accertamento da remoto delle violazioni degli artt. 142 e 148 del codice della strada sulla SS67 Tosco Romagnola via Livornese;

VISTO il parere favorevole della Polizia stradale di Firenze, pervenuto in data 20/12/22, concernente l’aspetto tecnico, considerate le condizioni della strada, per l’installazione al km 66+700 direzione Empoli e al km 66+420 direzione Firenze, rilasciato a seguito di sopralluogo del 17/11/22;

DECRETA

Sono individuate nel territorio **del Comune di LASTRA A SIGNA** le seguenti strade ai fini e per gli effetti di cui all’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168:

- SS. 67 Tosco Romagnola via Livornese km 66+700 direzione Empoli;
- SS 67 Tosco Romagnola via Livornese km 66+420 direzione Firenze.

L’avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e do-



Il Prefetto della provincia di Firenze

vrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il Comando della Polizia Municipale di Lastra a Signa è incaricato della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 2 gennaio 2023

Il Prefetto
(Valenti)